

N.I. 22/2022

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 11 febbraio 2022

Oggetto: Farmacie e operatori sanitari: nuovi termini di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (art. 7 del DM 19.10.20 e succ. m. e i.).

Con il **Provvedimento n. 28825 del 28 gennaio 2022**, nell'attesa dell'emanazione di un apposito Decreto del MEF, l'**Agenzia delle Entrate** aveva anticipato la notizia della proroga all'**8 febbraio 2022** (anziché 31 gennaio 2022) del termine per l'invio dei dati, da parte dei soggetti obbligati a tale adempimento (farmacie, ottici e altri operatori sanitari), relativi alle spese sanitarie sostenute dai cittadini nel **secondo semestre 2021**.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del **2 febbraio 2022, pubblicato nella G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2022**, ha disposto tale proroga e, con un'**ulteriore** modifica, ha confermato **anche per l'anno 2022** il termine **semestrale** (anziché mensile) già concesso per l'anno 2021 per l'invio dei predetti dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Salvo ulteriori disposizioni normative, per la trasmissione dei dati relativi alle cessioni o prestazioni sanitarie erogate **a partire dal 1° gennaio 2023** ritornerà invece applicabile l'ordinario termine costituito dalla **fine del mese successivo** alla data del documento fiscale emesso dall'esercente (fattura ovvero documento commerciale – c.d. "parlante" - integrato con il codice fiscale del cliente).

Il quadro che ne risulta, contenuto nel **testo attuale dell'art. 7 del decreto 19 ottobre 2020** è quindi il seguente: la trasmissione dei dati deve essere effettuata:

- a) entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020;
- b) entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021;
- c) entro il **8 febbraio 2022**, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021;
- d) entro il **30 settembre 2022**, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022;
- e) entro il **31 gennaio 2023**, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022;
- f) entro la **fine del mese successivo** alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023.

Con i migliori saluti.

Segreteria Comufficio